



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 – www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it – cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

“DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI AVVISATORE MARITTIMO”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cagliari,

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni;
- VISTO** il dispaccio n. 02/01/52077 datato 30 maggio 2008 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto relativo alla disciplina dell'attività di Avvisatore marittimo;
- VISTO** il dispaccio n. 02/02/70/15646 datato 05 febbraio 2019 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto relativo alla disciplina dell'attività di Avvisatore marittimo;
- RITENUTO** opportuno adeguare la disciplina dell'attività di Avvisatore marittimo alle effettive esigenze del porto ed alla luce dell'evoluzione dei sistemi informatici;
- VISTO** il foglio prot. n. 21068 datato 26 luglio 2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con il quale è stato espresso parere favorevole all'emanazione del presente regolamento per il servizio di Avvisatore marittimo nel porto di Genova;
- VISTA** la e-mail datata 25 luglio 2024 con la quale la Corporazione dei piloti del porto di Cagliari ha fatto pervenire il parere in ordine alla bozza del Regolamento sopra richiamato;
- VISTO** il foglio datato 17 luglio 2024 con il quale la Corporazione piloti di Sarroch non ha formulato osservazioni in ordine alla bozza del Regolamento sopra richiamato;
- VISTO** il foglio datato 24 luglio 2024 con il quale la società Moby S.p.a. – Divisione Rimorchiatori ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di disciplina del servizio di Avvisatore Marittimo;
- VISTO** il foglio datato 19 luglio 2024 con il quale il Gruppo ormeggiatori del porto di Cagliari non ha formulato osservazioni in ordine alla bozza del Regolamento sopra richiamato;
- VISTO** il foglio datato 06 agosto 2024 con il quale il Gruppo ormeggiatori di Sarroch non ha formulato osservazioni in ordine alla bozza del Regolamento sopra richiamato;
- VISTA** la e-mail datata 06 agosto 2024 con la quale il Gruppo Barcaioi di Sarroch ha fatto pervenire il parere in ordine al contenuto della bozza del Regolamento sopra richiamato;
- VISTI** gli articoli 62, 68 e 81 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1052 n° 328;
- TENUTO CONTO** che il servizio reso dall'Avvisatore marittimo non è contemplato dal Codice della Navigazione né da alcuna norma di rango primario, costituendo, tuttavia, un elemento del “sistema porto”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 35/2021 in data 17.03.2021 con cui è stata approvato il precedente regolamento relativo alla disciplina del servizio in questione;
- VISTI** gli atti d'ufficio,

ORDINA

Articolo 1

1. È approvato e reso esecutivo l'unito “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI AVVISTAMENTO NAVI E DELLE COMUNICAZIONI INERENTI LE NAVI AD OPERA DELL'AVVISATORE MARITTIMO NEI PORTI E NELLE RADE DI CAGLIARI E SARROCH” – edizione 2024.

2. La presente ordinanza abroga e sostituisce il precedente Regolamento, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 35/2021 in data 17.03.2021.

Articolo 2

1. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nel Regolamento di cui al comma 1 del precedente articolo che costituisce parte della presente Ordinanza. I contravventori, salvo che il fatto non integri più grave o diverso illecito amministrativo o fattispecie di reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Cagliari, (vedi stringa in alto)

IL COMANDANTE
CA. (CP) Giovanni STELLA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AVVISATORE MARITTIMO NEL PORTO DI CAGLIARI E DELLA RADA DI SARROCH

Articolo 1 (finalità e compiti)

1. L'Avvisatore Marittimo va inteso come operatore privato, che svolge una attività di impresa commerciale retribuita dagli utenti che, in via autonoma e senza alcun obbligo, ne richiedono la prestazione. L'attività ha natura di raccolta, elaborazione e certificazione di informazioni e non rientra né tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 6 della legge n. 84/94, né tra quelli di polizia e sicurezza di cui al successivo art. 14, comma 1, né tra i servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14, comma 1 bis, della stessa legge.
2. Il succitato servizio è svolto in forza di rapporti di natura commerciale tra l'Avvisatore marittimo e gli operatori interessati; l'attività privatistica è finalizzata:
 - a. alla registrazione dei dati rilevanti, provvedendo alle comunicazioni di natura commerciale, non operativa, a richiesta degli operatori interessati;
 - b. all'acquisizione di notizie ed informazioni tecniche dirette a migliorare la prontezza commerciale dei vettori marittimi, garantendo un raccordo funzionale con tutti i soggetti che, a vario titolo, sono interessati, sia per finalità commerciali che per altri aspetti ad esse connesse.
3. Le attività di acquisizione, trattamento e fornitura di dati di cui al precedente punto 2 non devono essere finalizzate alla sorveglianza marittima, alla sicurezza della navigazione (intesa come la sicurezza delle navi) nei porti, nelle rade e in generale nelle acque territoriali. Tali informazioni, di natura esclusivamente commerciale, devono essere rese disponibili all'Autorità Marittima e agli altri Enti Istituzionali per le loro funzioni istituzionali qualora richiesto.
4. L'attività di Avvisatore Marittimo è espletata in maniera imparziale, non in regime di monopolio e/o esclusività. Essa è rivolta come prestazione facoltativa a favore di soggetti privati (agenzie marittime, spedizionieri, provveditorie) e soggetti pubblici (organi di polizia, autorità varie).
5. La Società esercente il servizio di Avvisatore Marittimo deve essere del tutto indipendente dagli utenti del porto; non può partecipare o essere partecipata in alcuna misura a/dal società o soggetti esercenti attività quali agenzie marittime, spedizionieri, società terminaliste o imprese portuali.

Articolo 2 (Requisiti e dotazioni)

1. Lo svolgimento del servizio di Avvisatore marittimo – *Port informer* è subordinato al possesso dei requisiti e delle capacità operative di seguito indicate:
 - a. capacità di esercizio dell'attività in via autonoma e, comunque, senza l'intervento di soggetti erogatori di altri servizi portuali ovvero richiedenti le prestazioni, al fine di assicurare una posizione di imparzialità del fornitore del servizio rispetto a tutti gli utenti che richiedono il servizio stesso;
 - b. presenza, all'interno della sede, di un numero sufficiente di operatori tale da permettere l'operatività H24, abilitati alle comunicazioni via VHF con conoscenza dell'inglese tecnico-nautico;
 - c. collocamento della stazione in posizione utile per monitorare il movimento delle navi; la stessa stazione dovrà essere dotata di:
 - strumentazione ottica (binocolo, cannocchiali ecc);
 - telefono, indirizzo di posta elettronica ed apparato fax;
 - hardware informatico ed eventuali software di gestione;
 - strumentazione elettronica di riconoscimento navi (sistema AIS – *Automatic Identification System*);
 - sistemi di radiocomunicazione con antenne e potenza adeguata a coprire l'area di atterraggio delle navi;
 - stazione meteo per la rilevazione in tempo reale di direzione ed intensità del vento, umidità relativa pressione atmosferica riferita al livello del mare, nonché altri parametri meteo locali relativi al porto di Cagliari ed alla rada di Sarroch;
 - orologio regolato sugli stop orari nazionali;
 - un gruppo elettrogeno di emergenza di adeguata potenza, allo scopo di assicurare la continuità del servizio;
 - in via facoltativa, un radar per la verifica della posizione (in latitudine e longitudine) delle navi in approdo.

Articolo 3 **(Norme di comportamento generale)**

1. La stazione dell'Avvisatore Marittimo, effettua ascolto radio continuo sulla frequenza di chiamata e soccorso 156.8 Mhz (canale 16 VHF) - ove possibile, sulla frequenza 156.526 Mhz (Canale 70 – DSC) - e sulla frequenza 156.675 Mhz Mhz (canale 73 VHF).
2. Il nominativo di chiamata radio dell'Avvisatore marittimo di Cagliari è "CAGLIARI/SARROCH PORT INFORMER" O "AVVISATORE MARITTIMO DI CAGLIARI/SARROCH".
3. L'Avvisatore Marittimo, al fine di non interferire con le attività di bordo volte ad approcciare/partire dal porto, imbarcare/sbarcare il pilota, ormeggiare/disormeggiare la nave, **non deve** contattare la nave quando questa è in fase manovra e/o in navigazione, prima che la stessa abbia completato le operazioni di ormeggio. Acquisirà il momento di imbarco del pilota e l'avvenuto ormeggio/disormeggio attraverso l'ascolto radio, acquisendo i dati attraverso il sistema PMIS e, se del caso, contattando la Sala operativa di Compagnare Cagliari.
4. L'Avvisatore Marittimo:
 - a. riceve le comunicazioni (al fine del loro riconoscimento) dalle navi in arrivo e ne annota l'ora, così come per eventuali movimenti e partenze;
 - b. all'apertura del contatto radio, si rivolge alle navi con la sigla: "CAGLIARI/SARROCH PORT INFORMER" O "AVVISATORE MARITTIMO DI CAGLIARI/SARROCH";
 - c. fornisce pubblica informazione circa la previsione di arrivo e partenza delle navi, l'effettiva ora di arrivo, partenza e movimento delle stesse in porto;
 - d. informa senza indugio l'Autorità Marittima su eventuali situazioni di pericolo/soccorso/emergenza in mare o in porto di cui abbia avuto cognizione diretta o indiretta o di cui abbia comunque avuto notizia;
 - e. in caso di emergenza reale o per esercitazione, è a disposizione dell'Autorità Marittima;
 - f. mette a disposizione le proprie risorse radioelettriche per contattare le navi presenti in porto, in rada o in transizione nelle acque di giurisdizione e per l'eventuale diffusione di comunicazioni;
 - g. interessa, per eventuali comunicazioni di carattere commerciale o strettamente privato, la competente Stazione Radio Costiera;
 - h. a richiesta delle navi interessate, può fornire le seguenti notizie:
 - informazioni su disposizioni e provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima e/o dall'Autorità di sistema portuale in relazione alla disciplina delle attività nel porto;
 - condimeteo locali;
 - informazioni sulle Agenzie Marittime e sul carico.
 - i. a richiesta delle Agenzie Marittime Raccomandatarie, può fornire le seguenti notizie:
 - informazioni su disposizioni emanate dall'Autorità Marittima e/o dall'Autorità Portuale in relazione alla disciplina delle attività nel porto;
 - presenza delle navi rappresentate all'ormeggio od in rada,
 - condimeteo locali;
 - j. durante le proprie comunicazioni radio, deve precisare sempre la fonte o l'origine di notizie/messaggi, ad eccezione di quelli di propria esclusiva competenza. È responsabile dell'erronea comunicazione di dati qualora questi siano difforni da quelli ufficiali in possesso della Capitaneria di porto o degli altri soggetti istituzionali deputati ad acquisirli e conservarli.

Articolo 4 **(Divieti)**

1. È fatto specifico divieto all'Avvisatore Marittimo, perché di esclusiva competenza della Capitaneria di Porto e/o della Corporazione Piloti:
 - fornire notizie di carattere generale (tecnico-nautico) del porto (banchine arredi portuali ecc.) e dei fondali portuali;
 - fornire notizie tecniche sulle navi in manovra;
 - fornire notizie sui servizi tecnico nautici del porto di Cagliari e della rada di Sarroch (Piloti, Rimorchiatori, Ormeggiatori e Battellieri), fatta eccezione per le modalità per contattare i medesimi e per quelle relative all'effettuazione delle prestazioni;
 - fornire previsioni di ormeggio;
 - assegnare il punto di fonda;
 - fornire notizie di qualsiasi genere inerenti navi militari nazionali o estere e navi abilitate a servizio dello Stato, a meno che tali notizie siano dirette esclusivamente alle Autorità Marittime o di Polizia;

- notizie afferenti alla “security”, con eccezione del livello operativo del momento.
2. I divieti di cui al punto 1 non operano in attività di ritrasmissione per conto di altri soggetti originatori autorizzati dell'informazione. In questi casi l'Avvisatore marittimo è tenuto a premettere che la comunicazione viene effettuata “in nome e per conto di...”.

Articolo 5

(tariffe)

1. Le tariffe massime applicate dall'Avvisatore marittimo devono essere concordate con le associazioni di categoria interessate e depositate presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Cagliari.
2. Le suddette tariffe devono essere rese pubbliche sul proprio sito web (qualora attivo e operativo).

Articolo 6

(obbligo di riservatezza e vigilanza)

1. Tutta l'attività dell'Avvisatore Marittimo deve svolgersi nella piena consapevolezza e nel rispetto degli obblighi di riservatezza delle radiocomunicazioni e di quelli derivanti dalle vigenti norme sulla privacy.
2. L'attività svolta dall'Avvisatore Marittimo è soggetta alla vigilanza dell'Autorità Marittima.